



FAQ

OGGETTO: GARA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SUDDIVISO IN DUE LOTTI: LOTTO 1 PER LE POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T/O), INFORTUNI CUMULATIVA, RCAUTO E KASKO (CIG 721788317B) E LOTTO 2 PER LE POLIZZE DI ALL RISKS PROPERTY E ALL RISKS ELETTRONICA (CIG 7217897D05), PER IL PERIODO 31.12.2017-31.12.2021. RISPOSTA QUESITI.

Relativamente ai quesiti pervenuti in merito alla gara in oggetto, si precisa quanto segue.

QUESITO N.1:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 6, L’Art. 2 – Durata del contratto recita:**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31/12/2021, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Si chiede se l’impegno della Società a concedere la proroga di 180 giorni di cui al secondo comma valga solo a seguito del recesso anticipato di cui al primo comma, solo al termine del periodo contrattuale (31/12/2021) o in entrambi i casi.”

RISPOSTA: L’impegno della Società a concedere la proroga di 180 giorni di cui al secondo comma vale sia in riferimento al recesso di cui al primo comma sia al termine del periodo contrattuale.

QUESITO N. 2:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 7, L’Art. 8 – Recesso in caso di sinistro, recita:**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 180 giorni, da darsi con



Il Dirigente, Stefano Carta

lettera raccomandata A.R. Il recesso sarà efficace esclusivamente in concomitanza con la prima scadenza di rata. La Società è tenuta a documentare, contestualmente

alla notifica del recesso “l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo” restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

- *la locuzione “Il recesso sarà efficace esclusivamente in concomitanza con la prima scadenza di rata” vuole significare che il recesso per sinistro può essere esercitato esclusivamente in occasione della prima scadenza di rata (30/06/18) oppure che l'efficacia del medesimo è rimandata alla prima scadenza di rata successiva al decorso del termine di preavviso di 180 gg.?*

- *l'obbligo previsto, a pena di inefficacia del recesso, di “documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo” è soddisfatto tramite la presentazione di un qualunque sinistro pagato o respinto, anche se di modestissima entità? Ciò viene chiesto in relazione al fatto che spesso la disdetta è motivata da numerosi e gravi sinistri ancora a riserva, benché con responsabilità compromessa, mentre il numero dei sinistri già liquidati risulta esiguo.*

RISPOSTA: la locuzione “Il recesso sarà efficace esclusivamente in concomitanza con la prima scadenza di rata” vuole significare che l'efficacia del recesso per sinistro è rimandata alla prima scadenza di rata successiva al decorso del termine di preavviso di 180 gg.

L'obbligo previsto, a pena di inefficacia del recesso, di “documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo” è soddisfatto con la produzione di documenti relativi a qualsivoglia sinistro, indipendentemente dalla relativa entità.

QUESITO N. 3:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 9, L'Art. 1 – Attività – Oggetto dell'assicurazione prevede al secondo comma che:**

(...) La conduzione delle attività stesse, le energie impiegate, l'impiego e/o l'esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, di esplosivi, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, compreso l'impiego e/o l'utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive. (...)





Il Dirigente, Stefano Carta

Si chiede di indicare quale sia da parte dell'Ente l'impiego o l'utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive.

RISPOSTA: non risulta attualmente che vi sia da parte dell'Ente impiego od utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive.

QUESITO N. 4:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 10, l'Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.) al quarto comma recita, a proposito delle malattie professionali:**

(...) L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi siano stati posti in essere, ma che si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. (...)

Si chiede se, ai fini dell'operatività delle garanzie di polizza sia sufficiente che la patologia si sia manifestata entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza, indipendentemente dalla data in cui pervenga all'Assicurata la relativa richiesta di risarcimento.”

RISPOSTA: si ritiene sia sufficiente che la patologia si sia manifestata durante il tempo dell'assicurazione o comunque entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza, indipendentemente dalla data in cui pervenga all'Assicurata la relativa richiesta di risarcimento.

QUESITO N. 5:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 19, l'Art. A.37 ULTERIORI PRECISAZIONI, prevede al punto 8:**

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

(...) dalla gestione di servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso ;

Si chiede quali siano i servizi sanitari gestiti attualmente dall'Ente.”

RISPOSTA: attualmente non ci sono servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso gestiti dall'Ente. Per completezza, si precisa che, per la sorveglianza sanitaria obbligatoria sui dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la Città Metropolitana si avvale di strutture sanitarie esterne, di





Il Dirigente, Stefano Carta

norma mediante adesione a convenzioni Consip nazionali.

QUESITO N. 6:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 21, l’Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro prevede al secondo comma che:**

(...) In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l’interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche (...)

Si chiede se la disciplina del sinistro RCO sia contenuta in tale disposizione o nel successivo Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O.”

RISPOSTA: la disciplina del sinistro RCO citata, è correttamente inserita nell’art. 1 poiché la stessa disciplina vale anche in caso di lesioni personali a Terzi.

QUESITO N. 7:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 21, l’Art. 4 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio, prevede, tra le varie informazioni da fornire trimestralmente anche “- importo in franchigia”, cosa si intende? l’importo recuperato a titolo di franchigia per ogni sinistro?**

RISPOSTA: con “importo in franchigia” si intende l’importo recuperato o da recuperare a titolo di franchigia per ogni sinistro.

QUESITO N. 8:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 22, l’Art. 1– Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti recita al secondo comma:**

(...) In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 25.000.000,00.

Come viene eventualmente modificata tale previsione nel caso di presentazione della variante migliorativa “subcriterio 2” che prevede l’elevazione del massimale RCT ed RCO sino ad € 50.000.000,00? Deve intendersi





Il Dirigente, Stefano Carta

come massimale aggregato RCT + RCO di € 50.000.000,00?”

RISPOSTA: nell'ipotesi di presentazione di variante migliorativa “subcriterio 2” che prevede l'elevazione dei massimali RCT ed RCO sino ad € 50.000.000,00, anche il massimale integrato RCT+RCO (pari a 25 milioni a base di gara) deve intendersi proporzionalmente implementato in caso di offerta migliorativa. Pertanto, nel caso di proposte migliorative pari a:

- €25.000.000,00 il massimale aggregato RCT+RCO sarà €31.250.000,00
- €35.000.000,00 il massimale aggregato RCT+RCO sarà €43.750.000,00
- €50.000.000,00 il massimale aggregato RCT+RCO sarà €62.500.000,00

QUESITO N. 9:

“LOTTO 1 - RCT/O

- **Pag. 23, lo schema riassuntivo di sottolimiti e franchigie / scoperti per garanzie particolari prevede per i danni in ambito lavori (seconda riga) uno scoperto del 10% minimo ... (non valorizzato) quanto deve intendersi il minimo di scoperto?”**

RISPOSTA: per i danni in ambito lavori (seconda riga) dello schema riassuntiva di pag. 24, ove è previsto lo scoperto del 10% non è previsto un minimo di franchigia.

QUESITO N. 10:

“LOTTO 1 - INFORTUNI

- **Pag. 8, L'Art. 7 – Recesso in caso di sinistro, recita:**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni, da darsi con lettera raccomandata A.R. Il recesso sarà efficace esclusivamente in concomitanza con la prima scadenza di rata. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo” restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Si chiede se l'obbligo previsto, a pena di inefficacia del recesso, di “documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo” è soddisfatto tramite la presentazione di un qualunque sinistro pagato o respinto, anche se di modestissima entità? Ciò viene chiesto in relazione al fatto che spesso la disdetta è motivata da numerosi e gravi sinistri ancora a riserva, benché certamente liquidabili, mentre il





Il Dirigente, Stefano Carta

numero dei sinistri già liquidati risulta ancora esiguo.”

RISPOSTA: L’obbligo previsto, a pena di inefficacia del recesso, di “documentare, contestualmente alla notifica del recesso “l’avvenuto pagamento dell’indennizzo o il rifiuto del medesimo” è soddisfatto con la produzione di documenti relativi a qualsivoglia sinistro, indipendentemente dalla relativa entità.

QUESITO N. 11:

“LOTTO 1 - INFORTUNI

• **Pag. 9, l’Art. 13 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio, prevede, tra le varie informazioni da fornire trimestralmente anche “- importo in franchigia”, cosa si intende? l’importo recuperato a titolo di franchigia per ogni sinistro? si chiede conferma che non abbia applicazione nel lotto Infortuni.”**

RISPOSTA: con “importo in franchigia” si intende l’importo recuperato o da recuperare a titolo di franchigia per ogni sinistro.

QUESITO N. 12:

“LOTTO 1 - INFORTUNI

• **Pag. 11, Art. 17 – Servizio militare sostitutivo: si chiede se tale disposizione possa trovare pratica applicazione in relazione ai soggetti assicurati nella presente polizza.”**

RISPOSTA: Non risultano al momento, dipendenti assicurati con la presente polizza nella situazione indicata.

QUESITO N. 13:

“LOTTO 1 - INFORTUNI

• **Pag. 18, La Condizione particolare L) MALATTIE PROFESSIONALI prevede al primo comma che:**

Nei casi in cui la copertura sia resa obbligatoria in forza di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro l’Assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l’attitudine al lavoro. (...)

Si richiede se tale circostanza si trovi applicazione per qualche categoria di assicurati.”





Il Dirigente, Stefano Carta

RISPOSTA: la copertura assicurativa potrà riguardare le categorie dei soggetti tutelati con la polizza di cui trattasi, nei limiti in cui ne sussistano i presupposti.

QUESITO N. 14:

“LOTTO 1 - INFORTUNI

- **Pag. 21, Art. 3) OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI** *disciplina i tempi e le modalità di rendicontazione, si chiede quindi se per la disciplina della rendicontazione si debba fare riferimento a tale articolo o all'art. 13 di pag. 9, che contiene una normativa in parte differente.*”

RISPOSTA: riguardo gli obblighi della Società in merito alla gestione dei sinistri si deve far riferimento all'art. 13 di pag. 9.

QUESITO N. 15:

“LOTTO 2

(Sez. 6, Art. 1, del Capitolato All Risks Property) *Confermare che i minimi di scoperto di € 25.000 e € 75.000 previste per le garanzie Inondazioni/Alluvioni/Allagamenti e Terremoto debbano applicarsi rispettivamente a ciascuna casa cantoniera ovvero a ciascun altro immobile colpiti da un medesimo evento”*

RISPOSTA: Si conferma che i minimi di scoperto di € 25.000,00 e € 75.000,00 previste per le garanzie Inondazioni/Alluvioni/Allagamenti e Terremoto debbano applicarsi rispettivamente a ciascuna casa cantoniera ovvero a ciascun altro immobile colpiti da un medesimo evento.

QUESITO N. 16:

“LOTTO 2

- **(Sez. 6, Art. 1, del Capitolato All Risks Property)** *confermare che il limite d'indennizzo di € 10.000.000 previsto per la garanzia Inondazioni/Alluvioni/Allagamenti ed il limite d'indennizzo di € 10.000.000 previsto per la garanzia Terremoto devono intendersi prestati, oltre che per sinistro e per anno, anche per il complesso delle cose assicurate.*

RISPOSTA: si conferma che il limite d'indennizzo di € 10.000.000,00 previsto per la garanzia





Il Dirigente, Stefano Carta

Inondazioni/Alluvioni/Allagamenti ed il limite d'indennizzo di € 10.000.000,00 previsto per la

garanzia Terremoto si intendono prestati, oltre che per sinistro e per anno, anche per il complesso delle cose assicurate.

QUESITO N. 17:

In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento, avremmo necessita' di avere la seguente precisazione al fine della valutazione del rischio e delle eventuali migliorie. Per quanto riguarda la RCTO la sezione 6 art 1 prevede per il massimale di capitolato un aggregato RCTO di € 25.000.000;

Per quanto riguarda le varianti migliorative non e' previsto un aggregato specifico. Deve intendersi pari al massimale scelto? Es Massimale RCT € 50.000.000 RCO € 50.000.000/5.000.000 Aggregato RCTO € 50.000.000 o l'aggregato non e' previsto?

RISPOSTA: nell'ipotesi di presentazione di variante migliorativa “subcriterio 2” che prevede l'elevazione dei massimali RCT ed RCO sino ad € 50.000.000,00, anche il massimale integrato RCT+RCO (pari a 25 milioni a base di gara) deve intendersi proporzionalmente implementato in caso di offerta migliorativa. Pertanto, nel caso di proposte migliorative pari a:

- €25.000.000,00 il massimale aggregato RCT+RCO sarà €31.250.000,00
- €35.000.000,00 il massimale aggregato RCT+RCO sarà €43.750.000,00
- €50.000.000,00 il massimale aggregato RCT+RCO sarà €62.500.000,00

QUESITO N. 18:

la scrivente (...) Agenzia d'assicurazioni plurimandatara, per conto delle Compagnie Assicuratriche che rappresenta ed al fine di presentare validamente la documentazione di gara alle stesse, è con la presente a richiedervi chiarimenti per la gara di cui all'oggetto:

- *La lista di immobili da assicurare in polizza che abbiano un valore di ricostruzione a nuovo superiore ai 20.000.000,00 Euro.*
- *Assicuratore e premio in corso.*

RISPOSTA:

- Gli immobili con valore di ricostruzione a nuovo potenzialmente superiore a €20 milioni sono tre: l'immobile di Palazzo Valentini, l'immobile di Viale G. Ribotta 41 e l'immobile di Villa Altieri.
- L'Assicuratore attuale per la polizza All Risks Property è la R.T.I. Unipol S.p.A. e





Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO 2 – Servizio 1
“Beni Immobili Assistenza
tecnico amministrativa agli
EE.LL. del territorio
metropolitano”

Il Dirigente, Stefano Carta

Generali S.p.A. Il premio pagato nel 2017 è di €443.178,80

Il Dirigente
Dott. Stefano Carta



Ufficio: Posizione Organizzativa n.2/s1 Dott.ssa Daniela Flavi
Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma
Telefono: 06/6766 3621 – 06/6766 3622
Pec Dipartimentale: risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
E-mail Servizio: beni.immobili@cittametropolitanaroma.gov.it